



Roma, 27 DIC 2006

Ministero  
dello Sviluppo Economico

D.G.S.P.C. - UFF. E4

Al

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Giunta Regionale  
Servizio Politiche Industriali  
Viale Aldo Moro, 44  
BOLOGNA

REGIONE PIEMONTE  
Dir. Comm. e Artigianato  
Piazza Nizza, 4  
10126 TORINO

DIR. GEN. COMMERCIO  
ASSICURAZIONI E SERVIZI  
Via Sallustiana, 53  
ROMA

Prot. N. 72730 Allegati

Risposta al Foglio N.

31 GEN. 2007  
Prot. n. 1928/176

OGGETTO: e, p.c.

: Quesiti in merito all'interpretazione della legge 22 febbraio 2006 n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia".

Con riferimento al quesito prospettato dalla Regione Emilia Romagna con nota n. 9274 del 5 maggio 2006 concernente la corretta interpretazione da fornire alla disciplina legislativa indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Trattasi di una legge che stabilisce i principi fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia, con la previsione di una complessa procedura di attuazione, che comporta il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e l'emanazione di successive leggi regionali, al fine di pervenire ad un sistema amministrativo di autorizzazione per l'avvio e l'esercizio dell'attività attribuito alla competenza dei Comuni.

La materia delle professioni appartiene alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117, 3° comma, Cost., per cui le Regioni esercitano la loro potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali della materia.

Ne discende che, finché non verrà completata la normativa di attuazione, i principi posti dalla legge in esame non possono essere di ostacolo al sorgere di nuove iniziative nel settore.

Di conseguenza le imprese che intendono avviare l'attività di tintolavanderia allo stato non sono tenute alla nomina del responsabile tecnico, salvo che non intendano farlo spontaneamente.

Il Direttore Generale  
(Dr. Andrea Bianchi)  
*Andrea Bianchi*